

STATUTO

Art. 1

(Denominazione e Sede)

È costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile per quanto compatibile, e delle leggi vigenti in materia, l'associazione denominata "Restart ETS", di seguito denominata "Associazione", con sede in Ragusa nella via Nino Martoglio n. 5.

L'Associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 2.

Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'associazione, che opererà sempre per il perseguimento degli scopi statutari.

L'Associazione opera sul territorio della provincia di Ragusa, di quello della Regione Siciliana e nazionale, aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 2

(Scopo e Oggetto Associativo)

L'Associazione è senza scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale previste dall'art. 5 D. Lgs. 117/2017 (CTS), tra le quali:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, co. 1 e 2, L. 328/2000, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla L. 104/1992 ed alla L. 112/2016 (lett. a);

b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. 53/2003, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);

c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ex L. 281/1991, nonché alla produzione, all'accumulo ed alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ex D.Lgs.199/2021(lett. e);

d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ex D. Lgs. 42/2004 (lett. f);

e) formazione universitaria e post-universitaria (lett. g), nonché la promozione di tali attività ed ogni altra attività legata alla promozione delle iniziative nel campo dell'educazione e formazione, anche connesse allo sviluppo dei territori e delle realtà imprenditoriali ivi esistenti;

e-bis) attività di diffusione, informazione e pubblicità per le attività di cui al precedente punto e);

f) ric. scientif. di particolare interesse sociale (lett. h);

g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i);

h) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l);

i) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (lett. m);

j) cooperazione allo sviluppo, ex L. 125/2014 (lett. n);

k) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, co. 4, D. Lgs. 112/2017, nonché finalizzati al mantenimento dei lavoratori nel mercato del lavoro (lett. p);

l) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lett. v);

m) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e

politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 L. 53/2000, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, co. 266, L. 244/2007 (lett. w).

Il suddetto elenco delle attività di interesse generale è soggetto ad aggiornamento mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, pertanto l'Associazione potrà mutare, in maniera corrispondente, le attività svolte.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 CTS, anche attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'Associazione può altresì realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.lgs. 117/2017.

Art. 3

(Attività dell'Associazione)

Le attività di cui all'art. 2 sono svolte senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

I volontari, nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 D. lgs. 117/2017, possono ottenere il rimborso dall'Associazione delle sole spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività svolta, nella misura e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

È in ogni caso vietato ogni rimborso spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Art. 4

(Personale retribuito)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura, ai sensi dell'art. 16 D.lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

Art. 5

(Gli Associati)

L'Associazione è aperta a tutti coloro che ne condividano lo spirito e gli ideali e siano interessati al perseguimento delle finalità istituzionali, sia persone fisiche che enti del Terzo settore o, comunque, senza scopo di lucro.

Gli associati partecipano alle attività dell'Associazione con la propria opera e con le proprie competenze e conoscenze.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può avvenire per un tempo determinato, salvo in ogni caso l'esercizio del diritto di recesso.

È vietata la previsione di ogni tipo di discriminazione per l'ammissione degli associati; è tuttavia fatta salva la valutazione del Consiglio Direttivo in ordine ai requisiti di onorabilità, professionalità e capacità dei potenziali associati di contribuire al raggiungimento degli scopi associativi nonché all'insussistenza di situazioni di palese conflitto di interesse in capo agli aspiranti associati.

Gli associati hanno eguali diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Esistono diverse categorie di associati, distinti in:

- a) promotori: coloro che hanno dato impulso alla nascita dell'Associazione e hanno costituito il fondo patrimoniale;
- b) fondatori: tutti coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;
- c) aderenti/ordinari: tutti coloro che aderiscono all'Associazione mediante richiesta di ammissione.

Gli associati promotori hanno la facoltà di proporre i componenti da presentare all'Assemblea per l'elezione del Consiglio Direttivo.

Art. 6

(Ammissione ed esclusione degli Associati)

L'ammissione di nuovi associati avviene previa presentazione di apposita domanda scritta dagli interessati.

Sulle domande di ammissione decide il Consiglio Direttivo, la cui deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro associati.

Il Consiglio Direttivo deve motivare l'eventuale rigetto all'interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della domanda. In tal caso, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, l'interessato può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che, ove non appositamente convocata, delibera sulle domande non accolte in occasione della prima adunanza utile.

La qualità di associato si perde per decesso, esclusione, decadenza e recesso.

L'esclusione degli associati è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, per condotta contraria agli scopi dell'Associazione e/o per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Prima di proporre l'esclusione all'Assemblea, il Consiglio Direttivo deve contestare per iscritto all'associato i relativi addebiti; in tal caso, l'associato può trasmettere osservazioni scritte entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della contestazione.

La decadenza è automatica nel caso di mancato versamento della quota associativa.

Il recesso dell'associato è sempre esercitabile mediante comunicazione scritta da inviare con almeno tre mesi di preavviso al Consiglio Direttivo, che ne prenderà atto con delibera alla prima adunanza utile. La delibera sarà comunicata per iscritto all'associato.

L'associato receduto o escluso non vanta diritti sul patrimonio dell'Associazione né può richiedere la restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative versate non sono trasmissibili né rivalutabili.

Art. 7

(Diritti e Doveri degli Associati)

Gli Associati hanno diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri tenuti dall'Associazione;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- essere rimborsati dalle spese sostenute ai sensi dell'art. 3;
- conoscere l'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea e consultare i verbali;
- visionare il rendiconto economico-finanziario;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- votare in Assemblea, anche mediante delega al Legale Rappresentante dell'Associazione, con diritto ad un singolo voto, indipendentemente dalla dimensione del proprio corpo sociale (in caso di persone giuridiche) purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Gli Associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- rispettare le deliberazioni degli organi associativi;
- comportarsi e svolgere la propria attività in conformità del presente Statuto;
- versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti.

Art. 8

(Organi dell'Associazione)

Sono Organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti degli organi sociali, eccetto i componenti degli organi di controllo di cui all'art. 30, comma 5, CTS, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai

fini dello svolgimento della funzione.

Art. 9
(Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria: è straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea o informatica (es: sms, p.e.c., e-mail), mediante trasmissione al recapito risultante dal libro degli associati o con avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

La partecipazione all'Assemblea ordinaria e straordinaria può avvenire anche tramite strumenti di telecomunicazione o telematici, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale da un segretario nominato all'uopo, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

Art. 10
(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- stabilisce il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi, inclusi, nei casi di legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 11
(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ogni associato è portatore di un massimo di n. 2 (due) deleghe.

È ammessa la votazione a distanza negli stessi termini e modalità in cui è ammessa la partecipazione a distanza, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 12
(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto

favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art. 13

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo gestisce l'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea e in conformità all'atto costitutivo e allo statuto.

Il Consiglio Direttivo risponde direttamente all'Assemblea degli associati e dalla stessa può essere revocato con delibera motivata. La competenza del Consiglio Direttivo si estende a tutti gli ambiti non di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi, per legge o per statuto.

Alcuni dei principali compiti di quest'organo sono:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste dalla legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati da associati o da terzi.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero che va da tre a cinque membri, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Esso dura in carica per 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Al Consiglio Direttivo si applicano gl'artt. 2382 c.c. (cause di ineleggibilità e di decadenza) e 2475-ter c.c. (conflitto di interessi degli amministratori).

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo è composto da soli tre membri, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Art. 14

(Il Presidente)

Il presidente ha la rappresentanza legale generale dell'Associazione, nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

La durata in carica del Presidente è pari a quella del Consiglio Direttivo.

La carica di Presidente cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo amministrativo.

In particolare, il Presidente:

- convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
- compie gli atti di ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art 15

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 CTS e i membri dello stesso devono essere revisori contabili iscritti al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 16

(Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 CTS. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 17

(Risorse Economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- fondo di dotazione iniziale;
- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 CTS;
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 CTS;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56, comma 1, CTS;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del CTS.

Art. 18

(I beni)

L'Associazione può essere proprietaria e possedere beni immobili, mobili registrati e mobili non registrati. Tutti i beni suddetti sono elencati nell'inventario depositato presso la sede dell'Associazione, il quale può essere consultato dagli associati.

Art. 19

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8, comma 2, CTS, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, ai fini dello svolgimento dell'attività statutaria e per l'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 20

(Bilancio e Bilancio sociale)

I documenti di bilancio dell'Associazione o del rendiconto di cassa, ove ne ricorrono i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno o in alternativa da altra data non coincidente con l'anno solare. Tali documenti sono redatti ai sensi degli artt. 13 e 87 CTS e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, in collaborazione con il Tesoriere, se nominato, e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio di riferimento.

Nei casi e modi previsti dall'art. 14 CTS, è redatto il bilancio sociale dell'Associazione.

Art. 21

(Le convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 CTS sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'Associazione.

La copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

Art. 22

(Libri sociali obbligatori)

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente, che deve evadere entro 7 (sette) giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 20 (venti) giorni dalla predetta comunicazione.

L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

Art. 23

(Responsabilità ed assicurazione degli associati)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 CTS.

Art. 24

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri ETS, ai sensi dell'art. 9 CTS.

In caso di iscrizione al RUNTS, è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese, la stessa può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare, a norma degli artt. 2447-*bis* e ss. c.c..

Art. 25

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si rinvia alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo Statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al Codice civile.

F.to Francesco Di Gregorio, Guastella Enzo, Giorgio Guastella, Davide La Rosa, Raimonda Salamone, Stefano Di Dato Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, firmato come per legge, che si rilascia per gli usi consentiti.